

Legge regionale 28 ottobre 1980 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 04/02/2003

**Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi.**

**Art. 1**

L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, è autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi finalità d' interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo - educativo o che, comunque, svolgano un' attività che possa interessare la Regione.